UNIVERSITA AGRARIA CIVITAVECCHIA


Pot. N. 2852 del 03/11/2020

REGIONE LAZIO



UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA





Novembre 2020

PERIZIA PER LA CONCILIAZIONE della causa RG 60/2020 tra MORGIA SABRINA e l'UNIVERSITA' AGRARIA

Il perito demaniale incaricano FORES;

dott agr Giuseppe Man Tott.

DAL 03/11 AL 03/12

1


UNIVERSITÀ AGRARIA CIVITAVECCHIA

Pot. N. <u>2852</u> del <u>03/11 /2020</u> REGIONE LAZIO



UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA





Novembre 2020

PERIZIA PER LA CONCILIAZIONE della causa RG 60/2020 tra MORGIA SABRINA e l'UNIVERSITA' AGRARIA

Il perito demaniale incaricati FORES dott agr Giuseppe Monaria FORES dott. FOR

INDICE

| I. | INCARICO | 3 |
|------|---|----|
| | | |
| II. | CONSIDERAZIONI PRELIMINARI | 4 |
| III. | DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE | 8 |
| | | |
| IV. | STIMA DELL'INDENNITA' | 11 |
| V. | FONTI DELLA PRETESA DEMANIALITA' CIVICA | 12 |
| | | |
| VI. | CONCLUSIONI | 15 |
| | ALLEC ATI. Vicumo | |

I. INCARICO

Il sottoscritto perito ed istruttore demaniale dott agr Giuseppe Monaci, iscritto all'Albo dei periti demaniali della Regione Lazio, è stato incaricato dalla Università Agraria di Civitavecchia con del Comitato Esecutivo n 45 del 24 settembre 2020 di redigere la presente perizia di stima per la definizione della indennità che la richiedente dovrebbe corrispondere al fine di conciliare la causa RG 60/2020 pendente presso il Commissariato Usi Civici di Roma ed attivata dalla suddetta.

La causa è stata attivata per contestare la *qualitas soli* del terreno su cui è sorto il palazzo ove si trova l'appartamento di proprietà della richiedente, che secondo gli accertamenti condotti in sede amministrativa risulterebbe di demanialità civica.

La conciliazione comporta la rinuncia delle reciproche pretese previa corresponsione di un indennizzo alla collettività, rappresentata dalla U.A.

II. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La complessa vicenda degli usi civici di Civitavecchia si origina dalle rivendicazioni del XIX secolo, che dettero luogo alla costituzione di una associazione Agraria sin dal 1914. Nel 1926 furono inoltrate molte rivendicazioni di terre civiche e dopo molti decenni di confronti giudiziari fu emanata la Sentenza Commissariale n 19 del 23 febbraio 1990, emessa dal Commissario dott Eduardo Di Salvo.

Fu riconosciuta la natura demaniale civica del territorio costituente le ex tenute di Ferrara e Mortelle e fu riconosciuta l'esistenza di diritti civici nelle terre della ex tenuta Tredici Quartucci, di proprietà privata.

Il Giudice dispose quindi la reintegra delle terre di demanio civico, rimettendo alla Regione Lazio e per essa all'assessore ex art 28 L 1766/1927 l'accertamento delle stesse ed ordinò la liquidazione di diritti civici sulla Tenuta XIII Quartucci, rinviando alla Regione affinché provvedesse in via amministrativa.

I successivi accertamenti condotti dalla perito demaniale arch Paola Rossi in più anni (2003 – 2011) portarono alla individuazione delle superfici interessate e la Regione approvò tale lavoro con Determina Dirigenziale n A07844 del 30 settembre 2013.

Una parte dei terreni di demanio civico e dei terreni gravati da uso civico individuati erano urbanizzati e sia prima che dopo la sentenza del 1990 sono stati interessati da atti di conciliazione che hanno liberato ampie porzioni di terreno dalle pretese di usi civici, previo distacco di porzioni che sono andati ad aumentare la consistenza del demanio civico.

Nell'estate 2018 la U.A. ha affidato al sottoscritto in qualità di nuovo perito demaniale un lavoro di ricognizione al fine di approfondire le analisi condotte a suo tempo dalla perito Rossi: il risultato di tale ricerca ha apportato diverse novità nella individuazione delle terre gravate e delle terre di demanio civico. Il lavoro è stato adottato dalla UA nell'ottobre 2018 e nel gennaio 2019 è stato inoltrato alla Regione con il supporto di tutte le informazioni che la Regione stessa ha chiesto. E' stato poi sottoposto ad osservazioni da parte degli interessati ed ora sta seguendo il suo iter di approvazione.

Allo stesso tempo alcuni privati proprietari di terreni che hanno preso atto di essere classificati come occupatori abusivi di demanio civico, hanno prodotto ricorso in sede Commissariale per chiedere l'accertamento giudiziario della *qualitas soli,* contestando la pretesa di demanialità civica dei terreni.

Tra questi ricorrenti figurano anche la richiedente, che ora con la richiesta di transazione intendono porre fine al contenzioso che rischia di trascinarsi ancora per molti anni nelle successive sedi di giudizio.

Dopo la sentenza del 1990, ma soprattutto negli anni 2000, sono state prodotte dal perito demaniale della UA molte perizie per sistemazione degli usi civici, soprattutto riguardanti legittimazioni di alienazioni del demanio civico, ma anche qualche conciliazione di ricorrenti che contestavano il contenuto della sentenza del 1990.

Occorre ricordare che la Regione Lazio aveva affrontato la materia degli usi civici disciplinandola con la LR n 1 del 3 gennaio 1986, soggetta poi a numerose modifiche ed integrazioni: è intervenuta la L R n 59 del 19 dicembre 1995, la LR n 57 del 17 dicembre 1996, la LR n 6 del 27 gennaio 2005, la LR n 11 del 18 febbraio 2005, la LR n 7 del 14 luglio 2014, la LR n 12 dell'11 agosto 2016 e la LR n 9 del 14 agosto 2017.

Si sono affrontate soprattutto le molteplici problematiche connesse alla avvenuta edificazione su terre di demanio civico e si è normato l'affidamento di incarichi ai periti ed agli istruttori demaniali, nonché il funzionamento di Associazioni agrarie ed Università.

Già negli articoli 5, 6 e 7 della Legge Regionale 1/1986 si prevedeva l'alienazione dei terreni che avevano acquisito carattere o destinazione edificatoria stabilendo un prezzo od un canone agevolato. In particolare, all'articolo 8 si prevedeva che sui terreni ove era stato edificato senza l'assenso dell'Associazione agraria, se le costruzioni erano conformi o comunque suscettibili di condono potevano essere alienate all'occupatore.

Con la LR 6/2005 si abrogarono gli articoli 5, 6 e 7 e si modificò l'art 8 della LR 1/'86 e tale articolo fu nuovamente modificato con l'art 1 c 140 della LR 12/2011 e con l'art 2 c 96 della LR 2/2014: l'alienazione poteva essere effettuata in favore degli occupatori di terreni edificati e mediante asta pubblica se i terreni erano divenuti edificabili. Nel primo caso si effettuava la vendita per costruzioni legittime e condonate interessando il suolo edificato e le relative pertinenze sino al massimo della estensione minima del lotto disposta dallo strumento urbanistico della zona.

Una importante condizione venne introdotta al c 6 dell'art 8: se l'accertamento dell'appartenenza del terreno al demanio civico sopravveniva dopo un contratto di

compravendita registrato e trascritto riguardante prime case (costruzioni eseguite o da eseguire) l'interessato poteva "consolidare" l'acquisto a titolo oneroso. In tal caso l'ente a titolo conciliativo stabiliva il valore del terreno che l'interessato doveva pagare, ma l'importo sarebbe stato ridotto di una percentuale sino all'80%. La Regione approvava la deliberazione dell'ente.

Tale facilitazione venne estesa anche a: costruzioni o impianti destinati ad attività artigianali con superficie complessiva sino a 1.500 mq; costruzioni o impianti destinati ad attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; costruzioni o impianti destinati ad attività turistico ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 mq e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari nel caso di strutture ricettive all'aria aperta ed impianti sportivi.

Con il c 7bis introdotto con le LR 21/2011 e 7/2014 si consenti di ridurre il valore di alienazione per le abitazioni edificate sino al 45% con deliberazione motivata dell'Ente, approvata dalla Regione nel caso di particolari situazioni di esigenze abitative per coloro che avevano acquistato una casa o un terreno per edificarvi una casa da destinare a prima casa purché non superasse i 450 metri cubi.

Con la LR 12/2016 all'art 17 c 17 per l'alienazione il quadro mutò, in quanto le disposizioni sopra esposte per il consolidamento a titolo oneroso si estesero a tutti i terreni, edifici o porzioni di edifici (singoli appartamenti di un palazzo) e non solo per quelli destinati a prima casa. Inoltre, la somma che a titolo conciliativo si doveva chiedere all'interessato, oltre alla riduzione sino all'80% fruiva della ulteriore riduzione di 1/3.

Parimente la riduzione per acquisto di case o terreni su cui edificare prime case per abitazioni che non sviluppino più di 450 mc giungeva all'80% e non più al 45%. In tali casi, così come gli altri previsti al c 6 dell'art 8, il c 19 dell'art 17 prevedeva che il prezzo potesse essere corrisposto in dieci annualità con corrisposta di interessi pari all'interesse legale vigente.

Con la LR dell'agosto 2017 al punto 6 dell'art 8 si è aumentato lo "sconto" aggiungendo all'80% l'abbattimento ad 1/5 ed estendendo questo beneficio a tutti i terreni edificabili, edifici e a tutte le attività e quindi non solo ai terreni o agli edifici destinati a prima casa. Al successivo punto 6 bis si è previsto che gli enti titolari dei diritti civici, che si avvalgono dei

propri tecnici per elaborare le stime, debbono dotarsi di un criterio in base con il quale affrontare le stime.

Nella evoluzione sopra tratteggiata della normativa regionale si palesa la volontà del legislatore di sanare le pregresse situazioni agevolando la sistemazione. Ciò nella consapevolezza che nel Lazio la grande estensione delle terre civiche e la complessità e lunghezza delle cause di accertamento ha comportato che, del tutto in buona fede, molte espansioni residenziali hanno interessato terre poi risultate di demanio civico.

La sentenza della Corte Costituzionale n 113 del 31 maggio 2018 ha cassato l'art 8 della Legge Regione 1/1986 ritenendo non rispondente alla Costituzione svilire il valore di un demanio civico per premiare un abusivo occupatore.

Non si può disconoscere un tale assunto, ma d'altra parte esiste una problematica innegabile che la Regione aveva voluto affrontare anche se con un provvedimento non idoneo: le occupazioni in buona fede di terreni acquisiti con atti di acquisto da tutti ritenuti validi e poi edificati, o di edifici parimenti acquistati o ereditati. Il legislatore quindi aveva come obbiettivo quello di facilitare il consolidamento, cioè la regolarizzazione di atti di provenienza di un immobile ritenuti legittimi, e questa problematica tutt'ora è sospesa ed attende una equa considerazione nella normativa che lo Stato dovrà elaborare.

La sentenza della Corte Costituzionale infatti ha posto una fondamentale problematica di ordine generale, in quanto ha riconosciuto competere allo Stato e non alle Regioni la decisione se poter alienare o legittimare (e quindi eliminare) le terre civiche. Non dubitiamo che il legislatore statale nell'affrontare questi problemi armonizzando la legislazione esistente (L 1766/1927 e Legge 168/2017) riconoscerà una differenza tra coloro che occupano terre riconosciute gravate da usi civici con sentenza intervenuta dopo che vi siano state realizzate edificazioni e colore che hanno occupato consapevolmente terre di demanio civico. Ciò a partire da una norma tutt'ora vigente ove si prevede l'alienazione, ovvero l'art 12 della L 1766/1927.


Abbiamo riferito di questa problematica perché è molto attuale e senz'altro la sentenza di Corte Costituzionale ha comportato in Civitavecchia una stasi delle operazioni di sistemazione che sinora si erano svolte e che offrivano risposta a chi intendeva regolarizzare la sua posizione in sede amministrativa.

Ci serve anche per precisare che l'operazione che stiamo conducendo è tutt'altro: stiamo trattando della transazione di una causa e non di una operazione di sistemazione.

Quindi l'oggetto della presente perizia non è l'alienazione di demanio civico ma di un accordo tra le parti, che rinunciano alla definizione della qualitas da parte del Giudice previo accordo economico su un indennizzo.

III. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE


La richiesta di conciliazione si riferisce ad un'abitazione singola terra/tetto che fa parte di 4 palazzine a schiera situata in v La Malfa n. 3. L'abitazione ha categoria A/3 con due livelli fuori terra di altezza utile 2,7 ml e uno interrato di altezza utile 2,4 ml, con vincolo non abitativo. L'immobile è censito alla particella 1081 sub 501 del fg 17 del Comune di Civitavecchia (vedi visura in allegato 1). La particella è ampia 221 mq e per 169 mq è occupata da edifico e terrazze mentre altri 52 mq sono occupati dal giardino.



L'edificio si trova su un'area urbanizzata definita di "ampliamento e ristrutturazione edilizia semiestensiva" d tipo C, di cui all'art 12 della NTA del PRG.

Nella seguente foto si apprezza la veduta tridimensionale estratta da google maps, del

palazzo (in perimetro rosso la palazzina):



Secondo quanto riportato nell'atto di acquisto Becchetti del 1989, il 24 maggio del 1985, con atto Fea, la Cooperativa "Quattro mura" acquistò il terreno in loc. Bandita delle Mortelle censito al N.C.T. al fg 17 p.lla 109 e nel settembre dello stesso anno venne stipulata la lottizzazione della sottozona 2.2 del P.R.G. dove si trova il terreno suddetto.


Il 20 novembre 1985 la Cooperativa ottenne concessione edilizia da parte del Comune di Civitavecchia e realizzò sul terreno 17 villini.

Il 22 dicembre 1989 la cooperativa "Quattro Mura" assegnò e vendette ai soci Celestini Sandro e Morgia Sabrina la porzione di un villino quadrifamiliare (al momento dell'atto il certificato di abitabilità non era stato ancora ottenuto).

Di seguito una immagine della palazzina (indicata con la freccia rossa) nell'ambito del complesso di villette di cui fa parte:




Si nota la sovrapposizione tra foto dell'area e particella catastale 1081 del fg 17, ampia 221 mq:




L'appartamento occupa una superficie di 156 mq, a cui sono collegate terrazze per 13 mq.

Seguono le planimetrie del piano interrato e del piano terra dell'appartamento:



Si nota per il piano interrato la presenza di uno scannafosso. Al p. primo troviamo una piccola tettoia a protezione dell'ingresso al p terreno.

Segue la planimetria del piano primo:



IV. FONTI DELLA PRETESA DEMANIALITA' CIVICA

Il terreno censito alla p.lla 1081 del fg 17 secondo l'indagine condotta dal sottoscritto nell'ottobre 2018 e poi aggiornata nel febbraio 2020 ricade nel comprensorio delle Mortelle, giudicata di demanio civico con sentenza Commissariale n. 19/1990 (pag 40 dell'accertamento del gennaio 2019). Non avendo rinvenuto atti liberatori degli usi civici che comportassero la privatizzazione dell'area, si è sostenuta l'apparenza dell'area al demanio civico. Si precisa che tale accertamento è tutt'ora in esame presso la Regione Lazio.

V. STIMA DELL'INDENNITA'

Al fine di individuare la equa indennità che spetta alla U.A. per perfezionare la conciliazione della causa, ci si attiene a quanto sinora proposto per casi analoghi considerando di dover procedere con un criterio di stima che abbia il pregio della chiarezza e della semplicità di interpretazione, così che sia ben leggibile e non si presti a sperequazioni tra situazioni simili.

Abbiamo già argomentato nelle perizie passate che se pur non è nostro compito giungere al valore dell'immobile, è pur vero che a tale valore l'indennità deve essere relazionata e quindi occorre in primo luogo individuare un metodo per stabilire il valore di riferimento del terreno edificato. A tal fine in assenza di valori comparabili per le stime ci si riferisce al calcolo del valore di trasformazione, per cui: Valore suolo = valore dell'edificato – (costo di costruzione + spese varie+ utile d'impresa).

Procedendo con il Valore di trasformazione il primo elemento importante è il valore/mq dell'edificio di cui ci interessiamo. Ebbene: nella ormai numerosa serie di perizie effettuate non solo dal sottoscritto e dagli altri periti demaniali incaricati per varie perizie inerenti gli usi civici in Civitavecchia, nelle ricerche condotte dal sottoscritto per i "comparabili" rinvenibili presso la Conservatoria di Civitavecchia e nei confronti con i valori OMI, si possono esprimere con sicurezza questi valori. Per gli appartamenti di cui ci interessiamo, considerata la sua tipologia esprimiamo un valore di mercato di € 1.350,00/mq. Riguardo al piano interrato, che misura circa 64 mq, esso ha un'altezza inferiore e difatti non è abitabile e in catasto è censito come "sala hobby". Per esso proponiamo un valore di 900,00/mq.

Circa il giardino, rilevando un valore complementare apprezzabile, in coerenza con altre perizie per la stessa tipologia, gli assegniamo un valore di € 25/mq

Per rilevare le superfici ai fini della stima, consideriamo che alla superficie lorda dell' appartamento dobbiamo sommare la superficie ragguagliata della terrazza al piano primo. Tenendo conto di quanto previsto nel DPR 138/1998 in tabella C, che prevede un'aggiunta del 30% in caso di terrazza comunicante, avremo che i mq ragguagliati dell'appartamento sono $(156 - 64) + (13 \times 30\%) = 96$ mq (arrot.)

A questo punto il valore del nostro immobile somma: $96 \times 1.350,00 + 64 \times 900,00 + 52 \times 25 = 129.600,00 + 57.600,00 + 1.300,00 = € 188.500,00$

Calcoliamo i mc costruiti: abbiamo $92 \times 3 = 276,00$ mc dell'appartamento e $64 \times 2,70 = 172,80$ mc del piano interrato.

Dobbiamo ora detrarre il costo teorico di costruzione che desumiamo dal prezzario emanato dall'Ordine degli architetti di Grosseto per l'anno 2020.

Il costo per la realizzazione di edifici medi si attesta sui $346,00~\rm{C/mc}$, che dobbiamo incrementare del 10% in quanto l'edificio non supera i $1.000~\rm{mc}$ (quindi $\rm{C}~380,60/mc$). La cubatura del piano interrato la valutiamo al 50% del costo e quindi $\rm{C}~190,30$.

Avremo quindi costo di costruzione: (276 \times 380,60) + (172,80 \times 190,30) = € 137.929,44.

Oltre a questa somma dovremmo poi detrarre un 10% del valore per l'utile di impresa ed un 10% del costo di costruzione per spese varie (progettazione, direzione lavori, accatastamento, oneri notarili ecc...).

Avremo quindi un valore del terreno edificato pari a \in 188.500,00 - (137.929,44 + 18.850,00 + 13.792,94) = \in 17.927,62

Questo è quindi un valore di riferimento per il nostro valore x.

A questo punto dobbiamo proporre un equo valore per l'indennità che il richiedente deve corrispondere per la conciliazione.

È una semplice ma fondamentale operazione che sottende una tematica che abbiamo approfondito dal 2018 argomentando che per le conciliazioni si perviene alla individuazione dell'indennizzo tramite una sostanziosa detrazione percentuale rispetto all'ipotetico valore del terreno calcolato come sopra, che - lo ripetiamo ancora - non ha nulla a che vedere con la indennità che dobbiamo individuare ma segna solo un elemento teorico di paragone.

Sulla base di una nostra proposta dell'ottobre 2019, che vedeva una diminuzione del calcolo dell'indennità a carico del richiedente rispetto alle valutazioni precedenti, si è sviluppato un confronto presso il Commissariato ed il Commissario stesso, supportato da una CTU che ha valutato equa la proposta ed ha approvato la prima perizia valutata con tale criterio, dando il via libera alla adozione di tale criterio per le ulteriori valutazioni.

Rammentiamo che nella Legge del 1927 all'art 5 ha dovuto sintetizzare il valore dei diritti civici in una percentuale e tale percentuale esprime in maniera forfetaria il diverso "peso" dei diritti riconosciuti, distinguendo la classe del diritto stesso (essenziale od utile ai

sensi dell'art 4), nonché valutando l'incidenza del diritto sui processi produttivi relativi all'appezzamento su cui gravava.

Anche noi abbiamo quindi proceduto così, condensando in una percentuale diverse considerazioni rispetto ad un ipotetico valore di mercato dell'area.

Per la buona fede nell'acquisizione del terreno da parte del richiedente e nella sua edificazione, la percentuale deve essere elevata perché queste azioni sono avvenute in base ad atti di acquisto o successione e di autorizzazioni amministrative che avevano i crismi della legittimità; ciò deve comportare un sostanzioso abbattimento rispetto al valore del terreno, che abbiamo quantificato nel 60%.

Il risparmio dei costi di causa è un elemento reale: per quantificare i costi per l'assistenza legale, gli accertamenti peritali e le spese di una causa civile di questo tipo, che facilmente si protrarrebbe nei diversi gradi di giudizio, abbiamo proposto un ulteriore 15% di abbattimento

La eliminazione dell'incognita dell'esito del contenzioso, che teoricamente poteva anche concludersi con il disconoscimento della *qualitas* demaniale del terreno, può essere apprezzata producendo un ulteriore abbattimento del 10%.

Come ultima considerazione abbiamo posto la problematica della impossibilità tecnica di una reintegra: prescindendo da cosa comporterebbe per la pace sociale l'avvio di un procedimento di reintegra nelle aree edificate, tale atto sarebbe materialmente impraticabile: perché i terreni sono connessi con i fabbricati, ma anche le strade e piazze pubbliche, gli impianti sportivi e i sottoservizi che servono parte di una rete ben più ampia. Acquisirli significherebbe riconoscere il valore del soprassuolo a chi ne è titolare, pena un illecito arricchimento da parte della U.A. Ciò, sommato al fatto che, a ben vedere, i richiedenti la conciliazione sono i residenti, ovvero gli utenti che dovevano godere, in una logica di proprietà condominiale, dei benefici delle proprietà collettive, ha reso opportuna una ulteriore riduzione del 10%.

Quindi l'abbattimento rispetto al valore del terreno stimato come prima esposto, somma il 95%.

Avremo quindi una indennità di € 17.927,62 - 95% = € 896,38

VI. CONCLUSIONI


La sig.ra Sabrina Morgia nata a Civitavecchia il 30 settembre 1965 c.f. MRG SRN 65P70 C773X a chiusura del contenzioso in atto presso il Commissariato di Roma, causa RG 60/2020, contro l'Università agraria di Civitavecchia in merito alla *qualitas soli* del terreno afferente alla sua abitazione, distinta al catasto fabbricati del Comune di Civitavecchia alla p.lla 1081 del fg 17 (cat A3) nello spirito di amichevole composizione dovrà corrispondere alla Università Agraria una indennità di € 896,38.

Civitavecchia, 2/11/2020

Il perito demania de la fonesia dott agr Giuseppe Monaci Manaci M

ALLEGATO 1

Visura



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Visura n.: T10439 Pag. 1

Segue

Data: 29/10/2020 - Ora: 08.22.29

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 29/10/2020

| Datic | Dati della richiesta | sta | <u>ت</u> | mune di | CIVII | CAVEC | Comune di CIVITAVECCHIA (Codice: C773) | ice: C7 | 73) | | | |
|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------|--|-------------|---|------------------------------------|-------------------|--|
| | | | 곮 | Provincia di ROMA | i ROM | ¥ | | | | | | |
| Catas | Catasto Fabbricati | cati | Fog | lio: 17 | Partice | lla: 108 | Foglio: 17 Particella: 1081 Sub.: 501 | | | | | |
| INTE | INTESTATO | | | | ٨. | | | | | | | |
| | MORGIAS | I MORGIA Sabrina nata a CIVITAVECCHIA il 30/09/1965 | IVITAVECCHI | LA 11 30/06 | 5961/6 | | | | | MRGSF | MRGSRN65P70C773X* | (1) Propriets per 1/1 |
| Unità | immobilia | Unità immobiliare dal 09/11/2015 | (/2015 | | | | | | | | | |
| z | | DATI IDENTIFICATIVI | IFICATIVI | | | | | DAT | DATI DI CLASSAMENTO | ENTO | | DAII DERIVANII DA |
| | Sezione | Foglio | Particella | Sub | Zona | Micro | Categoria | Classe | Classe Consistenza | Superficie | Rendita | |
| | Urbana | | | | S. | Zona | | | | Catastale | | |
| - | | 17 | 1081 | 105 | 6 | | A/3 | - | 8 vani | Totale: 173 m² Totale eschuse aree | Euro 537,12 | Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. |
| | | | | | | | | | | scoperte**: 156 m2 | | |
| Indirizzo | 62 | | VIA | UGOLA | MALEA | n. 3 piano | VIA UGO LA MALFA a 3 piano: S1-T-1 edificio. G3, | io: G3; | | | | |
| A very maker miles as | in which | | - June | raments or | to opposite | an Abrone | i termene de en | i office to | almonoments consists and describe the interior of the second second second second second second second second | MADAN | | |

Mappali Terreni Correlati Codice Comuse C773 - Sezione - Fogio 17 - Particella 1981

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/04/2003

| DATI DERIVANTI DA | | | Euro 537,12 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 05/04/2003 protocollo n. 304/20 in atti del 05/04/2003 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 16974.1/2003) | | |
|---------------------|---|------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | VARIAZIONE N protocollo n. 304 CLASSAMENT | | |
| | Rendita | | Euro 537,12 | | |
| NTO | Superficie | Catastale | | | /94) |
| DATI DI CLASSAMENTO | Zona Micro Categoria Classe Consistenza | | 8 vani | | roposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) |
| DATI | Classe | | T. | io: G3; | affart 1 o |
| | Categoria | | A/3 | MALFA n 3 piano: S1-T-1 edificio: G3, | i termini di cui |
| | Micro | Zona | | n 3 pean | a decorsi |
| | Zona | Cens. Zons | e0 | MALFA | sposto co |
| | Š | | 301 | VIA UGO LA | lassamento po |
| TICATIVI | Particella | | 1981 | , VIA | classa |
| DATI IDENTIFICATIVI | Foglio | | 17 | | |
| | Sezione | Urbana | | | omi. |
| z | | | ٦ | Indirizzo | Annotazioni |